



Liste, coalizioni ed alleanze: le regole del gioco per le elezioni politiche 2008¹.

di *Alessandro Sterpa*

(Ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico, Università La Sapienza)

e *Francesco Scoppola*

*(Dottorando di Teoria dello Stato ed Istituzioni politiche comparate,
Università La Sapienza)*

1. Premessa.

La legge 21 dicembre 2005, n. 270, approvata nel corso della XIV legislatura, ha modificato in maniera radicale il sistema di elezione del Parlamento italiano, trasformandolo da un sistema maggioritario uninominale corretto e temperato ad un sistema di tipo proporzionale a liste bloccate con clausola di sbarramento e premio di maggioranza.

La riforma del 2005, postasi in netta contrapposizione con il sistema previgente, è stata oggetto di un ricco dibattito politico e scientifico che qui non è il caso di ricostruire e al quale, per i dovuti approfondimenti, si rimanda²; della stessa legge, ricordiamolo, la Corte costituzionale ha evidenziato i profili problematici in occasione delle recenti pronunce relative all'ammissibilità del referendum abrogativo³.

¹ Il lavoro è frutto delle riflessioni congiunte dei due Autori; tuttavia, i paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono di Francesco Scoppola ed i paragrafi 6, 7 e d 8 sono di Alessandro Sterpa.

² B. Caravita, *Per una legge elettorale che superi un bipolarismo coatto*, in *federalismi.it*, n. 7 del 2007; F. Lanchester, *Le elezioni contestate e le prospettive future*, in *federalismi.it*, n. 8 del 2006.

³ Corte costituzionale, sent. n. 15 del 2008: "l'impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina

Quello che interessa fare in questa sede, invece, è delineare i meccanismi di funzionamento del sistema elettorale calandoli nell'attuale contesto di azione delle forze politiche ad un mese dal voto, in modo da poter contestualizzare le scelte compiute dai soggetti politicamente rilevanti in queste settimane che hanno preceduto la preparazione delle liste.

Semplificando, la riforma del 2005 ha deciso la soppressione dei collegi uninominali sostituendoli con ampie circoscrizioni elettorali, la previsione di un premio di maggioranza pari al 55% dei seggi (attribuito su base nazionale alla Camera e su base regionale al Senato) a favore della coalizione di liste o della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, l'obbligo di deposito di un programma elettorale con contestuale indicazione del capo della forza politica o della coalizione e, infine, una modalità di attribuzione dei seggi mediante l'ordine di presentazione dei candidati secondo lo schema delle liste bloccate.

2. Il sistema per l'elezione della Camera dei Deputati

Per le elezioni dei 618 deputati nel territorio nazionale⁴, il Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) a seguito della legge n. 270 del 2005 prevede un sistema elettorale di tipo proporzionale con premio di maggioranza su scala nazionale.

Accede al premio di maggioranza la coalizione di liste (o la singola lista) che abbia raggiunto il maggior numero di voti (fosse anche solo un voto in più)⁵, sempre che tale coalizione o lista non abbia conseguito un consenso tale da assicurargli già i 340 seggi che costituiscono il premio.

I restanti 277 seggi⁶ sono ripartiti in maniera proporzionale, secondo il metodo dei quozienti naturali e dei resti più alti tra le altre coalizioni e liste.

l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento, sia pure a livello regionale, di una soglia minima di voti e/o di seggi".

⁴ Con la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, avvenuta con legge costituzionale 23 gennaio 2001, n.1, si è definita una apposita rappresentanza parlamentare ai cittadini italiani residenti all'estero. Mediante l'individuazione di una specifica circoscrizione Estero, si provvede all'elezione rispettivamente di 12 deputati e 6 senatori.

⁵ È noto il fatto che nella competizione elettorale politica del 2006 la coalizione di centrosinistra ha prevalso su quella di centrodestra per pochi voti, circa 25.000.

⁶ Ai 630 seggi complessivi della Camera devono essere sottratti i 12 della Circoscrizione Estero e l'unico seggio spettante alla Val d'Aosta mediante sistema uninominale.

L'elemento di maggiore dinamicità riguarda il sistema delle soglie di sbarramento che opera come condizione necessaria al fine di essere ammessi al riparto dei seggi.

Quando si parla di “soglie” bisogna distinguere tra quelle operanti uno sbarramento di tipo generale e quelle invece vigenti all'interno delle coalizioni.

Nel primo caso, accedono al riparto dei seggi le coalizioni che hanno conseguito complessivamente sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi e che abbiano tra le liste partecipanti almeno una lista che abbia ottenuto, sempre sul piano nazionale, il 2% dei voti validamente espressi oppure che sia rappresentativa di minoranze linguistiche e abbia ottenuto almeno il 20% dei voti validi nella circoscrizione dove sono incluse tali minoranze⁷.

Sempre in questa prima tipologia accedono al riparto le singole liste, non coalizzate, che hanno conseguito una cifra elettorale nazionale pari almeno al 4% del totale nazionale dei voti validi.

Nel secondo caso, ossia quello relativo alle soglie interne alle coalizioni, ottengono seggi quelle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2% dei voti validi espressi e la prima delle liste sotto soglia⁸ (quello che è definito il “miglior perdente”), cioè quella lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non siano riuscite a conseguire sul piano nazionale almeno il 2% dei voti validi.

Il metodo di ripartizione proporzionale applicato è quello detto dei quozienti interi e dei maggiori resti.

Se da questa prima ripartizione ed assegnazione meramente proporzionale la coalizione di liste, o la lista singola, che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ha ottenuto almeno 340 seggi, l'Ufficio centrale nazionale dispone la ripartizione, in ambito nazionale, dei seggi spettanti a ciascuna coalizione ripartendoli per circoscrizione.

⁷ “Presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui Statuto speciale prevede una particolare tutela a favore di tali minoranze linguistiche” (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, n. 3, lett. b))

⁸ Nelle elezioni del 2006 accedettero al riparto dei seggi come migliori perdenti la liste “Democristiana Cristiana-Nuovo PSI” (0,75%, 4 seggi) nella coalizione della “Casa delle Libertà” e la lista “Popolari UDEUR” (1,4%, 10 seggi) nella coalizione dell'Unione. Cfr. paragrafi successivi.

Nell'eventualità in cui, invece, dall'assegnazione meramente proporzionale ne deriva che la coalizione (o la singola lista) maggioritaria non abbia ottenuto almeno 340 seggi, l'Ufficio elettorale nazionale assegna a quella coalizione (o singola lista) un premio di maggioranza al fine di colmare la differenza tra il numero dei seggi attribuiti in base alla ripartizione proporzionale ed i 340 che garantiscono la maggioranza assoluta dell'assemblea.

3. Il sistema per l'elezione del Senato della Repubblica

Per le elezioni dei 309 senatori nel territorio nazionale (esclusi i 6 della circoscrizione estero), il Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) a seguito della riforma del 2005 prevede un sistema elettorale di tipo proporzionale con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza in ambito regionale caratterizzato dall'attribuzione dei seggi, in ogni Regione, alle coalizioni di liste e alle liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge.

L'attribuzione del premio di maggioranza regionale spetta alla coalizione di liste o alla lista più votata qualora questa non abbia già conseguito almeno il 55% dei seggi assegnati alla Regione.

Si riscontra un'eccezione nella Regione Molise nella quale, ai sensi del D. Lgs. 533/1993, art. 17-bis, per l'assegnazione dei due seggi ad essa spettanti non è prevista l'attribuzione di un premio di maggioranza.

Altre eccezioni riguardano le Regioni Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige: nel primo caso viene costituito un unico collegio uninominale mentre nel secondo ci si affida ad una quasi sostanziale riconferma del sistema previgente. Di questi aspetti tratteremo in maniera più approfondita nel corso del successivo paragrafo.

Ciascuna Regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale, ad eccezione della Valle D'Aosta e del Trentino Alto Adige, ed elegge un numero di senatori in proporzione alla popolazione residente. Va tenuto conto però che nessuna Regione, a norma dell'art. 57 Cost., può avere un numero di senatori inferiore a sette tranne la Valle d'Aosta che ne ha uno ed il Molise, come già visto, che ne ha solamente due⁹.

⁹ Nel 2006, con il D.P.R. 11 febbraio, vennero ripartiti per Regione i seguenti seggi: Lombardia 47; Campania 30; Sicilia 26; Lazio 27; Veneto 24; Piemonte 22; Puglia, Emilia-Romagna 21; Toscana 18;

L'attribuzione dei seggi ha luogo in ambito regionale partendo dalla cifra elettorale nazionale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste.

L'Ufficio elettorale regionale individua le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento per accedere al riparto dei seggi.

Le soglie previste per il Senato ricalcano, con percentuali differenti, lo schema già previsto per la Camera: ottengono dei seggi su base regionale le coalizioni di liste che abbiano ottenuto almeno il 20% dei voti validi a condizione che al loro interno contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito il 3% e le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto l'8% dei voti validi.

Non sono previste norme particolari e specifiche a tutela delle minoranze linguistiche.

Nel caso in cui la coalizione raggiunga il 55% dei seggi assegnati alla Regione, sono ammesse al riparto dei seggi solamente le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3%. La medesima soglia del 3% deve considerarsi valida anche nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum del 55%.

Al Senato, come per la Camera, nel caso in cui la coalizione di liste o la lista più votata non abbia già conseguito, sulla base della prima attribuzione provvisoria, un numero di seggi pari almeno al 55% dei seggi regionali, l'Ufficio elettorale regionale assegnerà a tale coalizione o lista un numero di seggi ulteriore per raggiungere quota percentuale.

Nell'ipotesi in cui i seggi spettanti ad una lista eccedano il numero dei candidati in essa compresi, l'ufficio elettorale regionale attribuisce i restanti seggi nella medesima circoscrizione regionale, ad una o più altre liste facenti parte della stessa coalizione, utilizzando il criterio dei maggiori resti non utilizzati.

Ultimo caso è quello della parità tra due e più liste nella cui evenienza si utilizzerà il sorteggio.

4. Il voto nelle Regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige

Calabria 10; Sardegna 9; Marche, Liguria 8; Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Basilicata 7; Molise 2; Valle d'Aosta 1.

Sia la disciplina per l'elezione della Camera, sia quella per l'elezione del Senato recano disposizioni speciali concernenti la Valle d'Aosta mentre solamente il Testo unico per l'elezione nel Trentino Alto Adige¹⁰.

Il territorio della Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 47 del suo Statuto di autonomia¹¹, forma una circoscrizione elettorale per le elezioni della Camera e del Senato. Il territorio della Regione costituisce infatti un unico collegio uninominale e l'assegnazione dell'unico seggio avviene mediante metodo maggioritario.

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e si ricorre all'elezione del candidato più anziano nel caso di parità.

La Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo è costituita, ai fini dell'elezione del Senato, in sei collegi uninominali. La presentazione delle candidature è fatta per gruppi di candidati, di numero non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della Regione.

In ciascun collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L'ulteriore seggio senatoriale spettante alla Regione TAA¹² è assegnato con criterio proporzionale, secondo il metodo d'Hondt, sulla base delle cifre elettorali conseguite da ciascun gruppo di candidati.

La cifra elettorale è costituita dalla somma dei voti ottenuti dai candidati del gruppo nei collegi uninominali, sottratti quelli conseguiti dai candidati già proclamati eletti nei collegi

5. Il voto nella circoscrizione Estero

La legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'art. 48 Cost e la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost. hanno previsto e disciplinato l'elezione di sei senatori e dodici deputati da parte di cittadini italiani residenti all'Estero in un'apposita circoscrizione definita "Circoscrizione Estero".

¹⁰ D.P.R. 361/1957, artt. 2, 86, co. 3 e 4, 92 e 93; D.Lgs 533/1993, artt. 1, co. 3, 20-21 ter.

¹¹ La disciplina per l'elezione della Camera, tuttavia reca specifiche disposizioni a tutela della rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute.

¹² Questo ulteriore seggio è stato calcolato sulla base della popolazione risultante dall'ultimo censimento.

Per questo tipo di elezioni hanno il diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero mentre possono candidarsi esclusivamente i cittadini italiani residenti all'estero in una delle ripartizioni che seguono.

Per l'elezione sia dei deputati che dei senatori la legge ha individuato, nell'ambito della suddetta circoscrizione, quattro ripartizioni comprendenti gli Stati ed i territori afferenti a:

- 1) Europa, compresi territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia;
- 2) America Meridionale;
- 3) America settentrionale e centrale;
- 4) Africa, Asia, Oceania, Antartide.

In ciascuna di tali ripartizioni è eletto almeno un senatore ed un deputato, mentre i rimanenti due seggi per il Senato e gli otto per la Camera sono ripartiti in proporzione al numero dei cittadini residenti¹³.

Il voto si esercita tramite corrispondenza come disciplinato dalla legge 459/2001, art. 1, comma 2 e l'attribuzione dei seggi avviene mediante un criterio proporzionale svolgendosi a livello delle quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero.

Il procedimento è identico per l'elezione sia dei senatori che dei deputati difatti l'Ufficio centrale per la Circoscrizione Estero determina in primo luogo la cifra elettorale di ciascuna lista¹⁴ e successivamente la cifra elettorale di ciascun candidato risultante dai voti di preferenza.

Infine l'ufficio, dopo aver diviso la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi da assegnare, procede a dividere la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente appena ottenuto facendo scaturire, come risultato, il numero dei seggi per lista.

I seggi che rimangono eventualmente da attribuire sono assegnati secondo il metodo dei maggiori resti.

6. Gli effetti del sistema elettorale sul sistema dei partiti nel 2006.

¹³ Nel 2006, con il D.P.R. 11 febbraio, vennero ripartiti per la Camera i seguenti seggi: Europa 6; America Meridionale 3; America settentrionale e centrale 2; Africa, Asia, Oceania ed Antartide 1. Per il Senato invece la ripartizione fu: Europa 2; America Meridionale 2; America settentrionale e centrale 1; Africa, Asia, Oceania ed Antartide 1.

¹⁴ Tale cifra si ottiene mediante la somma dei voti validi ottenuti nell'ambito della ripartizione.

Così come si presenta, il sistema elettorale vigente, già adottato nelle elezioni politiche del 2006, non si presenta come un sistema selettivo. Proprio a conferma, ricordiamo il rapporto tra voti ottenuti e rappresentanza alle competizioni per la XV legislatura:

Partito	Numero voti	% voti	Numero seggi
L'Ulivo	11.928.362	31,3	220
Forza Italia	9.045.384	23,7	137
An	4.706.654	12,3	71
Udc	2.582.233	6,8	39
Rif. Com.	2.229.604	5,8	41
Lega Nord	1.749.632	4,6	26
Rosa nel Pugno	991.049	2,6	18
Com. It.	884.912	2,3	16
Di Pietro	877.159	2,3	16
Verdi	783.944	2,1	15
Udeur	534.553	1,4	10
Pensionati	335.118	0,9	0
DC aut.	285.744	0,7	4
Mussolini	256.976	0,7	0
Fiamma Tricolore	231.743	0,6	0

Da quanto riportato, si evince che l'esito elettorale del 2006 ha permesso l'ingresso alla Camera di 12 formazioni politiche (a prescindere dai partiti delle minoranze linguistiche)¹⁵.

Da notare che l'Udeur, nella coalizione del centrosinistra, pur avendo ottenuto appena l'1,4% dei voti, grazie al meccanismo del "miglior perdente", ha ottenuto 10 deputati; tale esito sarebbe stato ben diverso se le altre formazioni piccole del centrosinistra avessero ottenuto meno del 2% e non avessero, invece, superato lo sbarramento di poco (cfr. Verdi, Di Pietro, Comunisti Italiani e Rosa nel Pugno). A quel

¹⁵ La SVP, con 182.703 voti, pari al 0,5%, ha ottenuto 4 deputati e Autonomie Liberté Démocraties con 34.167 voti, pari allo 0,1%, un solo deputato. Le due formazioni correvano nell'alleanza del centrosinistra.

punto, infatti, avremmo avuto ben 4 partiti in meno rappresentati alla Camera, per un totale di 8. Diversamente, se l'Udeur avesse superato il 2%, la lista Pensionati avrebbe avuto una rappresentanza.

Nel centrodestra, invece, la DC ha ottenuto 4 seggi pur potendo contare solo sullo 0,7% a scapito di Mussolini e Fiamma Tricolore, anch'esse schierate nella casa delle Libertà.

Guardiamo alle elezioni del Senato della Repubblica del 2006 per ricordare, anche in questo caso, i risultati:

Partito	Numero voti	% voti	Numero seggi
DS	5.977.313	17,2	62
Margherita	3.664.622	10,5	39
Forza Italia	8.201.688	23,6	78
An	4.234.693	12,2	41
Udc	2.311.448	6,6	21
Rif. Com.	2.518.624	7,2	27
Lega Nord	1.531.939	4,4	13
Rosa nel Pugno	851.875	2,4	0
Com. It.+Verdi	1.423.226	4,1	11
Di Pietro	986.046	2,8	4
Casa delle Libertà	175.137	0,6	2
Udeur	476.938	1,4	3
Pensionati	357.731	1,0	0
DC aut.	190.724	0,6	0
Mussolini	215.392	0,6	0
Fiamma Tricolore	219.707	0,6	0
L'Ulivo	59.499	0,2	1
Lista consumatori	72.139	0,2	1

Come si vede dai risultati del Senato della Repubblica, partiti con un consenso anche ampio (circa 900.000 voti) non hanno ottenuto seggi, mentre con gli stessi voti

altri ne ottengono; addirittura, riescono ad essere rappresentate liste che hanno lo 0,2% dei voti¹⁶.

Da questi risultati si nota la complessità del meccanismo di riparto dei seggi del Senato a livello regionale e l'alto tasso di imprevedibilità dell'esito complessivo della competizione.

7. Le prospettive per le elezioni politiche del 2008.

Dopo aver definito i tratti di funzionamento tecnico del sistema elettorale e dopo aver ricordato gli effetti prodotti nel caso delle elezioni del 2006, cerchiamo ora di evidenziare gli elementi di novità che condizionano gli effetti del sistema elettorale per le prossime consultazioni.

7.1. Coalizzarsi o fondersi per superare il quorum?

In primo luogo, tentiamo di definire quali condizionamenti gravano sulle scelte politiche dei partiti prima delle elezioni nel momento in cui vanno a costituirsi i blocchi di partenza della campagna elettorale.

Da quanto appena detto, si evince con chiarezza che le forze politiche più piccole hanno avuto davanti a sé, tecnicamente, tre ipotesi per accedere alla distribuzione dei seggi alla Camera:

- presentarsi nelle coalizioni più grandi con una propria lista collegata e superare il 2% (o piazzarsi come “miglior perdente”);
- presentarsi fuori dalle due coalizioni più grandi con altre liste e superare, insieme, il 10%;
- presentarsi fuori dalle due coalizioni più grandi da soli o con una lista unitaria con altre forze e superare il 4%.

Una forza politica che non partecipa ad una delle due grandi coalizioni, dunque, si sottopone al reale rischio di non ottenere alcuna rappresentanza alla Camera. Questo

¹⁶ Sulla base delle norme per i partiti espressione delle minoranze linguistiche la Svp ha ottenuto 117.500 voti, pari allo 0,3%, con 2 senatori e Autonomie Liberté Démocraties con 32.553 voti, pari allo 0,1% ne ha ottenuto solo uno.

spiega, da una parte, la scelta de La Destra di presentare un'unica lista con la Fiamma Tricolore e le ampie trattative tra l'UDC – uscita dal centrodestra – e la Rosa bianca per presentare un'unica lista. Trattative, poi, concluse con la formazione della lista comune Unione di centro.

In ragione di tali regole, infine, si spiegano i tentativi di altre forze più piccole, ora presenti in parlamento, di entrare nelle coalizioni con il proprio simbolo (Partito Socialista nel centrosinistra che corre solo), di concorrere a fondare liste unitarie (Udeur al centro, che non si presenta) o di entrare nelle liste dei due partiti maggiori (ossia quelle di PDL e PD).

Con riferimento al PDL, è il caso dei Pensionati, DC di Rotondi, Repubblicani, Liberali, Liberali Democratici di Dini ed altri piccoli movimenti che sono confluiti nelle liste del PDL. Nel PD, invece, l'accordo è stato chiuso con i Radicali.

Per quanto concerne il Senato della Repubblica il ragionamento può essere egualmente applicato, pur con diverse soglie di sbarramento.

7.2. Il fattore “correre liberi”.

A conferma che i sistemi elettorali vivono non solo di regole tecniche proprie, ma anche del comportamento dei soggetti politicamente rilevanti, possiamo sottolineare come l'atteggiamento del PD prima e, anche se non identico, quello del PDL dopo abbiano reso questo sistema elettorale potenzialmente molto più selettivo rispetto ai risultati prodotti nel 2006.

Il meccanismo elettorale che nel 2006 aveva permesso la costituzione di due grandi coalizioni eterogenee (e la connessa frammentazione parlamentare), infatti, è oggi – grazie all'atteggiamento delle due liste maggiori - una minaccia alla sopravvivenza dei piccoli partiti ed uno strumento di semplificazione del sistema dei partiti in Italia.

In ogni caso, va detto, tale effetto delle regole elettorali potrà essere realisticamente tale solo se PD e PDL conducessero una linea coerente rispetto ai piccoli partiti e, proprio su questo, in ogni caso, sembrano ad oggi esserci delle differenze tra i due soggetti politici: un vero e proprio partito il primo, un'alleanza elettorale il secondo.

Il PD ha accettato la presenza della lista Di Pietro accanto al proprio simbolo nella coalizione solo perché, oltre a sottoscrivere il programma, l'Italia dei valori ha deciso che i deputati ed i senatori eletti nelle proprie fila si iscriveranno al gruppo del PD e, subito dopo, entreranno nel Partito democratico. Anche con i radicali, presenti nelle liste del PD, l'accordo è di un'adesione al movimento al PD.

Tant'è che il Partito socialista, non avendo accettato di entrare nel PD, non è stato accolto né nella coalizione, né nelle liste del PD.

Diverso il caso del PDL dove l'accordo elettorale Forza Italia-An arriva dopo mesi di difficoltà politiche tra le due formazioni e promette ora di essere solo l'inizio per lo scioglimento dei due partiti e la loro confluenza in un unico soggetto politico ed in un unico gruppo.

Nelle liste del PDL, ricordiamolo, hanno trovato posto molti rappresentanti di partiti ora indipendenti quali Democrazia per le autonomie, Pensionati che, nel Parlamento europeo e nelle istituzioni locali costituiscono gruppi di eletti diversi e distinti.

Infine, il PDL si presenta alleato nelle Regioni del nord con la Lega Nord ed al sud con la Democrazia per le Autonomie: entrambi i due partiti non entreranno nel PDL dopo il voto, né negli stessi gruppi parlamentari.

7.3. La natura “non nazionale” del sistema dei partiti.

C'è un altro fattore che condiziona le alleanze elettorali ed il risultato della competizione, ossia la natura regionale o “non nazionale” di molte forze politiche italiane.

La natura regionale o nazionale dei partiti, infatti, non è dettata solo dai rispettivi statuti, ma anche dalla distribuzione territoriale dei consensi che, in quanto concentrati in una o poche Regioni, condiziona non poco il meccanismo di distribuzione dei seggi al Senato.

È il caso, ad esempio, della Lega Nord 1.750.000 voti, di cui 750.000 in Lombardia e 350.000 in Veneto, l'Udeur 500.000 voti, di cui 172.000 in Campania e 62.000 in Sicilia.

Va detto che un partito può entrare in una coalizione non necessariamente in tutte le circoscrizioni elettorali della Camera dei Deputati o in tutte le Regioni. In questo

senso, pensiamo alle alleanze del PDL che nelle circoscrizioni del Nord del Paese si presenterà con l'alleanza con la Lega Nord, mentre al Sud con il Movimento siciliano per l'autonomia che, nell'isola, raggiunge oltre il 10% dei voti.

Gli stessi partiti che hanno dato vita al PD e al PDL erano, prima della decisione di costruire percorsi politici unitari, formazioni politiche di natura multiregionale e non proprio "nazionale".

Si pensi, sul punto, alla differenza dei consensi a favore di FI ed AN in Lombardia, Veneto e Sicilia rispetto a quella, altrettanto forte, a vantaggio di Ds e Margherita nelle Regioni dell'Italia centrale.

Attualmente, questa differenziazione regionale persiste, anche se notevolmente ridotta, con la presenza delle due liste PD-PDL.

8. La grande incognita dei regolamenti parlamentari.

Quanto detto, in ogni modo, è sottoposto ad una serie di incognite, prima delle quali il fattore post-elettorale. Occorre chiedersi, infatti, se quello dei due partiti più grandi, una volta sconfitto, riesca a sostenere con coerenza la linea della semplificazione partitica; si tratta, dunque, di vedere se il PD (ormai partito) ed il PDL (accordo elettorale di più partiti che si promette di divenire partito) dopo il 14 aprile manterranno questo atteggiamento di chiusura, più o meno marcata, alla frammentazione.

Inoltre, occorre verificare, sempre dopo le elezioni, se le vigenti regole dei regolamenti parlamentari costituiscano la condizione di frammentazione dei due blocchi con la costituzione di gruppi separati tra le rispettive componenti (Forza Italia, An, Dc e Pensionati, da una parte e PD, Di Pietro e Radicali dall'altra).

Attualmente, i regolamenti parlamentari prevedono che, per la Camera siano necessari non meno di 20 eletti, mentre per il Senato 10 senatori per costituire un gruppo (pur essendo previste una serie di deroghe)¹⁷.

Proprio in ragioni di tali previsioni, la XV legislatura si è conclusa con 13 gruppi alla Camera¹⁸ (più le 4 componenti del gruppo misto, ossia La Destra, MPA, Repubblicani e Minoranze linguistiche) ed i 10 del Senato¹⁹ (più le varie componenti

¹⁷ Regolamento CD, artt.14, 15 e 15 bis; Regolamento SR, artt. 14, 15 e 16.

¹⁸ PD-L'Ulivo, FI, An, Udc, Rifondazione comunista, Lega Nord, DC per le autonomie, Verdi, Comunisti italiani, Rosa nel Pugno, Udeur.

¹⁹ PD-L'Ulivo, FI, An, Udc, Rifondazione comunista, Lega Nord, DC per le autonomie, Verdi-Comunisti italiani, Sinistra democratica, Per le autonomie.

del gruppo misto con Partito Socialista, Italia dei valori, Udeur, La Destra, Unione Liberaldemocratica, Unione Democratica per i consumatori).

Dobbiamo, in questo senso, segnalare l'appello lanciato dal leader del PD Veltroni a modificare fin da ora i regolamenti parlamentari nel senso dell'impossibilità di formare gruppi diversi da quelli delle liste elettorali²⁰.

È evidente, dunque, che i regolamenti parlamentari costituiscano una componente necessaria per l'analisi del quadro normativo previsto dalla legge elettorale.

²⁰ Non è questa la sede per porsi l'interrogativo della compatibilità di tale regola con il divieto di mandato imperativo previsto in Costituzione, pur sapendo che lo spazio di azione dei regolamenti parlamentari può essere (per usare le parole della Corte costituzionale) di "inveramento" del dettato costituzionale.